

Verbale di Assemblea straordinaria dei Soci del 24/10/2020

Il giorno 24 ottobre 2020, alle ore 16:00, si è riunita con modalità telematiche come previsto dall'art. 73 della legge 17 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia) presso il Parco del Casone di Alfero, Verghereto, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Fumaiolo Sentieri per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica sede sociale
2. Adeguamento del vigente Statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.Lgs n. 105/2018
3. Varie ed eventuali

Presidente: Paolo Acciai

Segretario: Francesco Giovannini

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Acciai Paolo, che, constatato che sono presenti n. 12 soci aventi diritto al voto su n. 132 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 12, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Francesco Giovannini.

I soci presenti all'Assemblea straordinaria sono:

Paolo Acciai
Leonardo Moretti
Gianni Taccioli
Francesco Gabrielli
Sante Taccioli
Alessio Moretti
Massimo Burioni
Riccardo Giovannini
Alfio Moretti
Gian Marco Burioni
Ivan Guerrini
Francesco Giovannini

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Punto Primo

Il primo punto riguarda la modifica della sede sociale dell'Associazione.



Il Presidente propone lo spostamento della sede sociale alla sede municipale della stessa (le due sedi coincideranno).

L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) la modifica della sede sociale.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la nuova sede sociale.

Il presidente si attiverà con l'Amministrazione Comunale per quanto suddetto.

Punto Secondo

Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è necessaria per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 ottobre 2020.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Varie ed eventuali

Si discute riguardo la valutazione di una assicurazione per i soci attivi e sul registro di questi ultimi, in linea con quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore. A causa di scarse informazioni sul come procedere, si rimanda la questione a data da destinarsi.

Massimo Burioni informa i membri dell'Assemblea relativamente ad una futura attività professionale legata ad escursioni in bicicletta. Si discute su una collaborazione con questo attore e si deciderà una data per incontrarlo.

Il Presidente informa l'Assemblea relativamente al "bando geodiversità", al "bando sentieristica"

e si discute sul come stilare un progetto per poter partecipare.

Alfio Moretti propone, come partecipazione al bando sentieristica, di inserire nel progetto di partecipazione il restauro de "il sentiero di Maria" al fine di ricevere un contributo economico e in particolare di presentarsi come cofinanziatori.

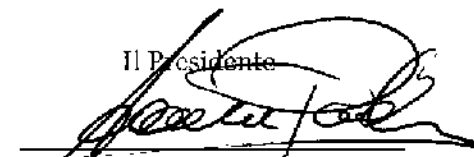
Si conviene di tentare con la consapevolezza di essere in prossimità del termine di presentazione.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:34.

Il Segretario


Francesco Giovannini

Il Presidente


Paolo Acciai

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI C. C. Cesena
Via ...

Registrazione

N.

Euro

3093

Mod 3

ESENTA

26 NOV. 2020

ORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Severino ...



1887
JAN 10 1887
JAN 10 1887
JAN 10 1887



STATUTO

ASSOCIAZIONE FUMAILO SENTIERI APS

TITOLO I

Art. 1 – Costituzione - Denominazione - Specificazioni

È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato **Codice del Terzo Settore**) e nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, un'associazione di promozione sociale denominata "Fumaiolo Sentieri APS" (d'ora in avanti **l'Associazione**).

Art. 2 – Sede - Durata

L'Associazione ha sede in Verghereto (FC). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità e attività

L'Associazione non ha finalità di lucro e nell'ambito di un obiettivo generale di crescita culturale, civile, socio-economica del territorio di riferimento persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere attività a stretto contatto con la natura, a carattere naturalistico e/o sportivo;
- ricercare, incrementare, tutelare il patrimonio culturale, naturale e ambientale;
- favorire la crescita del turismo mettendo a disposizione le proprie competenze in iniziative nate in collaborazione con le Pro Loco, il Comune di Verghereto e le associazioni di categoria;
- diffondere la cultura della natura e della montagna.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale,

in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto (tra parentesi il riferimento alla lettera dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore):

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lettera f];
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lettera i];
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lettera k];
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d];
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [lettera t];
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [lettera z];
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi [lettera e].

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- organizzare uscite o manifestazioni a carattere sportivo aperte sia ai soci che a terzi;
- produrre e scambiare beni e servizi connessi ai propri scopi;
- creare e gestire (direttamente o tramite terzi) strutture ed edifici d'ordine



informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo;

partecipare ad iniziative promosse da terzi (a titolo oneroso o gratuito);

- predisporre progetti, ricerche, studi, ed attuarli per conto terzi;
- acquisire partecipazioni a progetti allo scopo di incrementare le proprie risorse;
- organizzare raccolte fondi;
- accettare eredità, donazioni, lasciti;
- aprire conti correnti bancari e/o postali e compiere operazioni bancarie utili alla gestione dell'Associazione;
- gestire circoli ricreativi, culturali, sportivi;
- svolgere in generale tutte le attività utili al conseguimento degli scopi sociali.

A fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere

in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al

riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità

civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento
essenziale e delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

TITOLO II

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità
e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente statuto.

Possono essere altresì soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico a
condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di
promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – Requisiti e modalità di adesione

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere
ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di
ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata
dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la
domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la

partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti o doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 50 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita a l'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più soci all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l'operato entro 120 giorni. Nel caso in cui il socio delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 60 giorni.

Art. 6 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Ogni socio di maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello

Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nei caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Nei caso di soci persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annua e stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

la quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio - Sanzioni

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, per causa di morte o estinzione della persona giuridica.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione):

- il mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione;
- l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio

l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio

Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di

chiedere d'essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di

riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento

disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data

comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere

all'Assemblea dei Soci.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio

dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna

formalità. Tale scadenza può essere derogata tramite delibera dell'Assemblea dei Soci.

I soci reclusi, decaduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale

versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza

dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

TITOLO III

Art. 9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili

comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse

economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto

costituisce il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e

destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Art. 11 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle attività di raccolta fondi;
- h) proventi delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Scritture contabili e di bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in reazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da:

- stato patrimoniale;

- rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
- relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa della specifica attività.

Art. 13 – Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione a soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO IV

Art. 14 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;

- il Segretario;
- l'Organo di Controllo.

Art. 15 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile

indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella

quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei

soci intervenuti o rappresentati purché adottata a l'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di

almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci (maggiorenni) in regola

con il versamento della quota associativa annuale. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto

attivo è attribuito a l'esercente la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto

è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Ciascun socio ha diritto ad un

voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in

calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un

massimo di tre soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o

in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del

socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi

all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre

forme di pubblicità (quali, ad esempio, pubblicazione sul sito web dell'Associazione,

comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o posta elettronica) almeno 15 giorni prima della

adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nell' sede o altrove), la data e l'orario della

prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un

giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da

trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo

presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – I compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- h) delibera in merito ai ricorsi in materia d'esclusione dei soci;
- i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i soci. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea prima delle elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 18 – Elezione del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati a le elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di parità di voti, viene eletto il socio con maggiore anzianità di appartenenza continuativa all'Associazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive o per perdita della qualifica di socio, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede d'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera o posta elettronica da spedirsi non meno di 8 giorni prima della acunanza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed al voto degli argomenti affrontati. Inoltre deve essere garantito che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, e che il Segretario possa percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;

- i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nel l'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con deliberazione le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- h) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore esperibili dall'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si

articola la vita dell'Associazione;

m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni d'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione.

Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza del Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea dei Soci.

Art. 24 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di

norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione

nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la

relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli

accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto

nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti

corrispondenti.

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea. Quando eletto in composizione collegiale, è

composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati

solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere

all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste

dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste

all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di

Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti

di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione

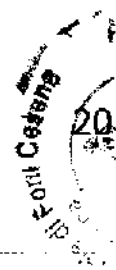
legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo

Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro del l'Organo di Controllo

custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 25 – Clausola compromissoria



Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto

tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di

conciliazione che verrà avviata da un amicoveo e conciliatore, il quale opererà secondo i principi

di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla

nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune

accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Tribunale di Forlì

Cesena.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente

raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva

l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 26 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite, con l'eccezione dell'Organo di Controllo, se e detto.

TITOLO V

Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente

costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti

anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le

obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del

precedente art. 10.

Art. 28 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del

Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e

s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 29 – Norme transitorie

Il presente Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del

Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione

dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti

attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente,

il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione

vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno

emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al

comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono

intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2,

del Codice del Terzo Settore così come le clausole statutarie incompatibili o in

contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate

nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del

Codice del Terzo Settore.

Resta inoltre inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin

da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste

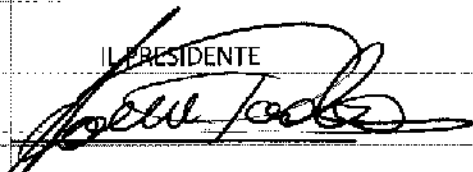
o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza

competenti.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Fumaiolo Sentieri APS.

Verghereto, 24/10/2020

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO IN DATA

IL 26 NOV. 2020 AL N. 3093 3

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Sandra Stancucci

